



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 3 DICEMBRE 2024

UFFICIALE PER ALCUNI CONTRIBUENTI IL RINVIO AL 16 GENNAIO DEL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE

Con comunicato n. 136 del 27 novembre 2024, il MEF ha dichiarato che, nel quadro dei lavori per la conversione del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, **per i titolari di partita IVA** che nell'anno precedente hanno dichiarato **ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro**, la **proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre**.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

PEC DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER UN ULTIMO INVITO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L'Agenzia Entrate sta inviando messaggi di posta elettronica certificata a tutti i contribuenti che, pur avendone i requisiti, hanno deciso di non aderire al concordato preventivo biennale (CPB) al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre 2024.

Precisiamo che si tratta di semplici "inviti" con un alert sulla nuova scadenza del 12 dicembre 2024 e una sintesi dei benefici: la scelta di aderire o meno resta una facoltà del contribuente.

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER CALAMITÀ NATURALI: DETTAGLI, ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTE

Dal 2025 tutte le imprese sul territorio dovranno stipulare una polizza di assicurazione per calamità naturali.

La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto **l'obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare un'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali** (art. 1, commi 101 e successivi della legge 213/2023), con scadenza fissata per **il 31 dicembre 2024**.

Nello specifico, il comma 101 cita *"Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni"*.

L'obbligo riguarda dunque **tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese** con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano.

L'obiettivo della misura è quello di **aumentare la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano** di fronte agli eventi catastrofici sempre più frequenti.

Le **polizze** dovranno coprire i danni ai seguenti **tipi di beni**:

- *terreni e fabbricati;*
- *impianti e macchinari;*
- *attrezzature industriali e commerciali.*

Le imprese dovranno stipulare **polizze specifiche** per proteggere i beni aziendali dagli eventi catastrofici, quali:

- sismi;
- alluvioni;
- frane;
- inondazioni;
- esondazioni.

L'obbligo **non si applica ai professionisti e agli imprenditori agricoli**, per i quali l'assicurazione rimane facoltativa.

Il mancato adempimento a questo obbligo **escluderà le imprese dalle possibilità di ottenere agevolazioni, contributi o sovvenzioni pubbliche in caso di danni derivanti da eventi catastrofici**.

L'obbligo scatterà ufficialmente **dal 1° gennaio 2025**, ma le imprese devono stipulare le polizze entro la fine del 2024 per evitare sanzioni.

Le polizze potranno includere un **eventuale scoperto o franchigia, ma con un tetto massimo del 15% sul danno subito**, per garantire una ripartizione equa dei costi tra l'impresa e l'assicurazione.

Al momento si è in attesa della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che definirà i dettagli operativi per le aziende coinvolte.

Tuttavia, è già stato presentato lo schema del decreto interministeriale, che conferma la data di entrata in vigore del 1° gennaio 2025.

LA SECONDA RATA IMU 2024

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2024.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l'anno d'imposta 2024.

Il versamento dell'IMU può avvenire alternativamente, mediante:

- **il modello F24;**
- apposito **bollettino di c/c postale;**
- la **piattaforma PagoPA**, di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale (Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice

Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto

Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU.

A partire dall'anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "immobili merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Si ricorda altresì l'esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, per la **qualifica dell'immobile quale abitazione principale ai fini IMU:**

- viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
- non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell'IMU per l'abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2025 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all'anno 2024, la dichiarazione IMU.

INVESTIMENTI ESTERI ED OMESSA INDICAZIONE NEL QUADRO RW: PROFILI SANZIONATORI

E' soggetta a sanzione l'omessa indicazione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

La finalità dell'obbligo di dichiarare gli investimenti esteri (art. 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990), difatti, è quella di **garantire il monitoraggio degli investimenti esteri**, quali indicatori della capacità contributiva.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 28077 del 30 ottobre 2024) che, in linea con la precedente giurisprudenza sul tema, ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado. Il caso portato all'attenzione della Suprema Corte ha riguardato un contribuente che aveva omissa di indicare in dichiarazione un'attività finanziaria detenuta all'estero, avendo inoltre contestato la proporzionalità del regime sanzionatorio italiano alla luce della giurisprudenza eurocomunitaria sul punto.

COMUNICAZIONI CONTROLLI AUTOMATICI SULLE DICHIARAZIONI CONSULTABILI ANCHE NEL CASSETTO FISCALE

L'Agenzia Entrate verifica annualmente che i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali presentate siano esatti e che i versamenti siano stati effettuati in modo corretto e nei tempi utili. Le **comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo "automatico"** possono evidenziare l'eventuale presenza di incongruenze, e contenere quindi una richiesta di regolarizzazione, oppure informare il contribuente di un maggior credito o di un minor rimborso spettante.

Con **Provvedimento del 19 novembre**, recante disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, l'Agenzia delle Entrate disciplina l'attivazione di nuove funzionalità che permettono al contribuente di **consultare e gestire**, in un'unica sezione della propria area riservata del sito internet dell'Agenzia Entrate, **le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici effettuati sulle dichiarazioni.**

In questo modo, i destinatari delle comunicazioni o i loro intermediari delegati, potranno chiedere contestualmente assistenza o procedere direttamente al versamento.

Il contribuente sarà informato dell'arrivo di una comunicazione direttamente nel Cassetto fiscale, tramite avviso all'interno della propria area riservata oppure, se registrato all'app IO, anche tramite una notifica push sul cellulare. È inoltre attivo un servizio di ricerca tramite i dati identificativi delle comunicazioni.

Le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici saranno disponibili all'interno della sezione **"L'Agenzia scrive"** del Cassetto fiscale. Le stesse saranno comunque inviate **anche con le modalità tradizionali**, ovvero tramite raccomandata o via PEC.

I contribuenti, dopo aver ricevuto la comunicazione, potranno procedere direttamente al versamento per regolarizzare la propria posizione, oppure chiedere chiarimenti o fornire elementi all'Agenzia tramite il servizio Civis, le cui funzionalità sono state integrate nel Cassetto fiscale. In particolare, sarà possibile segnalare le motivazioni per cui si ritiene che il pagamento sia, in tutto o in parte, non dovuto.

PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO AL FORFETARIO: NO ALL'ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 5%

Non possono beneficiare dell'aliquota agevolata al 5% i soggetti che iniziano una nuova attività in regime ordinario, anche per effetto della presenza di una causa di esclusione, e solo successivamente "entrano" nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, tranne il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

A chiarirlo l'Agenzia Entrate, nella [Risposta ad interpello n. 226](#) del 22 novembre 2024.

Come già evidenziato con la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 l'Agenzia Entrate ricorda che "il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d'impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo l'eccezione prevista per la pratica obbligatoria) persegue, in generale, una **finalità antielusiva**, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il "rinnovo" dell'attività".

COMUNICAZIONI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE: NUOVA FUNZIONALITÀ CIVIS

Con [Provvedimento del 21 novembre](#) l'Agenzia Entrate ha definito le regole per l'accesso e l'utilizzo, da parte del contribuente o dell'intermediario delegato di richiedere assistenza, del servizio web disponibile in area riservata, per la **richiesta di assistenza** riguardante le **comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche**.

Il nuovo servizio online, è disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia Entrate, tramite il canale CIVIS (funzionalità "**CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche**").

L'utente che accede al servizio, individua la comunicazione per la quale intende chiedere assistenza, inserisce le informazioni richieste e i chiarimenti utili all'eventuale rideterminazione delle somme dovute.

A conclusione della lavorazione da parte dell'Ufficio, l'utente riceve all'interno della stessa sezione CIVIS l'esito della trattazione.

BONUS CARTA IMPRESE EDITRICI: DOMANDE FINO AL 19 DICEMBRE

Al via la possibilità di presentare la domanda per il [credito d'imposta](#) riconosciuto, per il 2024, alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Per il 2024, la finestra temporale per l'invio delle domande si è aperta il 19 novembre, per chiudersi **alle ore 17:00 del 19 dicembre**.

Le domande possono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile dal menù "**Servizi on-line**", al percorso "*Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria*", "**Credito di imposta carta 2024 (spese sostenute nell'anno 2023)**", previa autenticazione mediante SPID, CNS o CIE.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.

Nella [Circolare n. 2/2024](#) il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha definito le modalità attuative del credito d'imposta per gli anni 2024 e 2025.

Per richieste sulla compilazione delle domande o sull'accesso al portale è possibile consultare il [manuale utente](#) della procedura o contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00. Per chiarimenti sul credito d'imposta è possibile inviare un'email all'indirizzo credito.carta@governo.it.

DAL 1° GENNAIO 2025 SARÀ ATTIVO IL NUOVO CODICE ATECO PER GLI "INFLUENCER"

Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO destinato ai cosiddetti *influencer*, ossia a quei soggetti che avendo un seguito ampio e/o molto coinvolto sui social media, esercitano una notevole influenza in settori specifici che sfruttano professionalmente con fini commerciali.

Il nuovo codice Ateco sarà il 73.11.03 e quindi inserito nell'ambito delle agenzie pubblicitarie: 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO - 73.1 PUBBLICITÀ - 73.11 Agenzie pubblicitarie.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.



Ai sensi del REG. UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

Avviso di riservatezza

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti. Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".